

FAQ Codice identificativo alloggio locazione turistica

Aggiornate al 31/10/2019

1. Cos'è il Codice identificativo dell'alloggio in locazione turistica?

E' un codice alfanumerico obbligatorio per ogni alloggio offerto in locazione turistica e che identifica in modo univoco ogni unità immobiliare gestita dal locatore.

2. Come si ottiene il Codice identificativo?

Gli alloggi già registrati in anagrafe hanno automaticamente assegnato dalla procedura telematica il codice identificativo visibile con l'accesso alla procedura di rilevazione statistica presente al seguente link <https://www.veneto.eu/web/area-operatori/servizi>

Per nuovi alloggi :

- I. Accedere alla procedura utilizzando il link disponibile alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>
- II. Indicare un indirizzo e-mail valido dove ricevere la documentazione e le comunicazioni;
- III. Accedere alla procedura attraverso il link che verrà inviato all'indirizzo e-mail comunicato;
- IV. Compilare la comunicazione con tutti i dati richiesti e confermare;
- V. Stampare il file PDF prodotto dalla procedura, firmarlo ed inviarlo scansionato secondo le indicazioni fornite dall'art.4 del regolamento regionale n. 2/2019;
- VI. Attendere l'invio delle credenziali da parte degli uffici regionali per accedere alla procedura di rilevazione statistica.

3. Dove si vede il Codice identificativo?

Nella procedura di rilevazione statistica (<https://www.veneto.eu/web/area-operatori/servizi>) all'interno della maschera anagrafica alloggi (nella figura evidenziato in rosso)

The screenshot shows a web interface titled "Alloggi in locazione: inserire / modificare alloggio". It features several input fields for "Cognome", "Nome", and "Comune", along with summary statistics for "Totale Alloggi Aperti", "Totale Camere Aperti", and "Totale P. Letti Aperti", all showing a value of 0. A green "Mostra tutto" button is visible. Below, a table is displayed with the following columns: "Codice ID", "Indirizzo Alloggio", "P.A.", "Comunicazione", and a home icon. The "Codice ID" column is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below. The table content is empty, with the text "Nessun dato presente nella tabella" centered below the header. Navigation buttons "Precedente" and "Successivo" are present on both sides of the table. At the bottom, there is a note: "Cliccare su + per visualizzare i dati facoltativi."

4. Quando diventa obbligatorio pubblicare il codice identificativo su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva ed esporlo su targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio?

- a) Alloggi oggetto di nuova comunicazione ovvero successiva al 15 novembre 2019: **entro 30 giorni dalla data di protocollazione** da parte della Regione della comunicazione di locazione turistica;
- b) Alloggi già registrati con codice identificativo assegnato: **entro il 15 dicembre 2019**;
- c) Alloggi già registrati senza codice identificativo assegnato, nel caso di posizioni anagrafiche cumulative di più alloggi per lo stesso locatore (ad es. gli alloggi sono tutti ubicati all'interno dello stesso edificio e registrati in una unica posizione anagrafica cumulativa di posti letto e camere dell'edificio) è necessario modificare la scheda "Anagrafica alloggi" eliminando la riga **con i dati cumulativi (evidenziata in rosso dalla procedura) che va sostituita registrando ogni singolo alloggio indicando l'esatto indirizzo; il codice identificativo va pubblicato ed esposto entro il 31 dicembre 2019**;

5. Quali sono gli obblighi per quegli alloggi in locazione turistica già registrati ma temporaneamente chiusi alla data del 19 novembre 2019 in conformità ai periodi di apertura/chiusura comunicati alla Regione del Veneto?

- a) se gli alloggi sono comunque presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva, il codice va pubblicato nelle piattaforme/ siti internet ed esposto nella targa secondo i termini di cui al precedente punto 4, lettere b) e c).
- b) se gli alloggi non sono presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva, l'obbligo di esposizione della targa con il codice identificativo va assolto entro il giorno precedente il primo periodo di apertura successivo al 19 novembre 2019.

6. Quali sono le caratteristiche della targa contenente il Codice identificativo?

La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Nella parte superiore della targa compaiono le parole "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell'alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.

7. Quali sono le regole di esposizione del Codice su targa fuori dall'edificio?

Il codice identificativo dell'alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso dell'alloggio interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente. In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa è affissa solo sulla porta di ingresso dell'alloggio sito all'interno di un edificio.

8. Come il locatore può giustificare al Comune la mancata esposizione della targa all'ingresso esterno dell'edificio?

La mancata esposizione della targa comporta la sanzione prevista dall'art. 27 bis, comma 10, lettera e) della legge regionale 11/2013. Per evitare la sanzione il locatore dell'alloggio, nel caso in cui il Comune contesti immediatamente o per iscritto la mancata esposizione della targa all'ingresso esterno dell'edificio, deve presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, secondo le modalità indicate dal Comune, in alternativa tra loro:

- a) la copia della disposizione che vieta l'affissione della targa all'esterno dell'ingresso dell'edificio o altro documento idoneo a dimostrare l'impossibilità, anche temporanea dell'affissione;
- b) la copia della richiesta di autorizzazione per l'affissione della targa all'ingresso esterno dell'edificio, presentata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" alla Soprintendenza, con data certa di presentazione risultante dal documento esibito.